

PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE

➤ **DL Agricoltura: pubblicato il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale**

Il 16 maggio 2024 è entrato in vigore il decreto-legge n. 63 del 2024 (c.d. DL Agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024.

In allegato alla newsletter è presente una nota informativa di maggior dettaglio sulle novità dallo stesso introdotte.

➤ **Friuli-Venezia Giulia: individuate aree di «presumibile non idoneità»**

Il 14 maggio 2024 è entrata in vigore la legge regionale n. 3 del Friuli-Venezia Giulia, pubblicata sul supplemento ordinario n. 13 del BURL della Regione, la quale sarà efficace fino all'entrata in vigore della legge regionale per l'individuazione delle aree idonee ex art. 20, comma 4, del D.lgs. 199/2021.

Tra le principali novità, tale provvedimento introduce le c.d. aree di «*presumibile non idoneità*» per la realizzazione di impianti fotovoltaici soggetti ad autorizzazione unica. Tali aree risultano suddivise in base alla destinazione e alla specifica forma di tutela a cui sono sottoposte (patrimonio culturale e paesaggio; ambiente; attività agricole). Inoltre, la legge individua taluni elementi per la valutazione dei progetti, quali, ad esempio, la localizzazione nelle aree di presumibile non idoneità, l'estensione della superficie, tipologia dell'impianto, etc.

➤ **Fotovoltaico in aree agricole: nuova disciplina dell'Emilia-Romagna**

L'8 maggio 2024 è stata pubblicata sul Burert n. 139 la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 693, approvata il 22 aprile 2024. Tale provvedimento reca i criteri per l'individuazione delle aree interessate da coltivazioni certificate – in cui risultano ammessi in via esclusiva gli impianti agrivoltaici avanzati – e le procedure di controllo ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola. Con riferimento a quest'ultimo punto, il fotovoltaico è ammesso in assenza di conduzione agricola del terreno e se, previa verifica, le aree non sono state interessate da coltivazioni certificate nei tre anni precedenti la richiesta di realizzazione dell'impianto.

➤ **Nuove raccomandazioni UE su *permitting*, aree di accelerazione e aste**

Il 13 maggio 2024 la Commissione UE ha adottato le raccomandazioni 2024/1343 e 2024/1344, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 21 maggio e aventi ad oggetto:

- la prima (2024/1343) l'accelerazione delle procedure autorizzative per progetti di energia da fonti rinnovabili e per le infrastrutture correlate, in cui la Commissione afferma che gli Stati membri dovrebbero limitare al minimo le «*zone di esclusione*» per il loro sviluppo e fornendo comunque informazioni chiare e una giustificazione motivata;

- la seconda (2024/1344) la c.d. "progettazione delle aste" per le energie rinnovabili, con cui la Commissione richiede che gli Stati vi includano, quanto prima, criteri diversi dal prezzo, quali ad esempio la qualità, la capacità di realizzare il progetto nei tempi previsti, la sostenibilità, l'innovazione.

➤ **Approvate e aggiornate le nuove regole operative per l'agrivoltaico**

Il 17 maggio 2024 sono state pubblicate le regole operative del DM Agrivoltaico (decreto del MASE n. 436/2023, entrato in vigore il 14 febbraio 2024), recante disposizioni per l'incentivazione della realizzazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale (ex art. 14, co. 1, lett. c), D.lgs. 19/2021). Tali regole forniscono le informazioni per garantire il rispetto delle previsioni del decreto, disciplinando le procedure per l'accesso agli incentivi previsti (tariffa incentivante e contributo in conto capitale). Il 31 maggio, il MASE ha successivamente adottato il decreto dipartimentale n. 251, con cui ha approvato l'aggiornamento di tali regole e pubblicato gli avvisi pubblici per l'iscrizione ai registri e la partecipazione alle aste. L'apertura della procedura è stabilita per il 4 giugno con chiusura fissata il 2 settembre 2024.

➤ **Aggiornamento delle regole applicative dei bandi PNRR per il biometano**

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2023 (c.d. DL Omnibus) e del decreto-legge n. 181/2023 (c.d. DL Energia), con decreto direttoriale MASE n. 238/2024 si è provveduto ad aggiornare le regole applicative per accedere agli incentivi previsti dal PNRR per gli impianti biometano. Tra le principali novità, si segnala l'aggiornamento dei valori relativi alle tariffe poste a base d'asta e ai costi massimi ammissibili, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività. Inoltre, la possibilità di partecipare alle aste è stata ampliata anche agli impianti a rifiuti organici di nuova costruzione o oggetto di riconversione.

➤ **Garanzie di Origine: in vigore l'aggiornamento del Regolamento P-GO**

Il 6 maggio 2024 sono entrate in vigore le modifiche al Regolamento P-GO, che disciplina le regole di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali per lo scambio delle garanzie di origine, nonché le modifiche alla medesima piattaforma e alle relative Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF), finalizzate all'introduzione della Bacheca GO nell'ambito dei sistemi P-GO.

➤ **Capacity market: novità per le aste 2025-2028**

Con decreto del 9 maggio 2024, il MASE ha approvato la disciplina di Terna per il capacity market 2025/2028. Tra le principali modifiche, l'introduzione di un meccanismo anti-siccità e interventi in tema di recesso, inadempimenti e penali. In data 24 maggio, Arera ha poi pubblicato la propria delibera n. 199/2024 sui parametri economici, che rappresentava l'ultimo step prima dell'indizione delle aste: accolte le richieste al rialzo degli operatori.

➤ **CER: arriva il vademecum per i Comuni e per la Cei**

Il 21 maggio è stato presentato presso la sede dell'associazione dei Comuni italiani il vademecum Anci, redatto con l'ausilio del Gse e volto ad orientare i Comuni nell'implementazione di nuova comunità energetiche. Il giorno seguente, invece, il Gse ha presentato presso la sede della Conferenza episcopale italiana (Cei) un analogo vademecum, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle Cer e una cultura della sostenibilità anche all'interno della Chiesa.

➤ **Market design elettrico: arriva l'approvazione del Consiglio UE**

Con il solo voto contrario dell'Ungheria, il 21 maggio il Consiglio Ue ha approvato definitivamente la direttiva (che gli Stati membri dovranno recepire entro 6 mesi dalla pubblicazione in GU) e il regolamento (che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU) sul «miglioramento dell'assetto del mercato

dell'energia elettrica dell'Unione». Tra le principali novità, si segnalano: una forte promozione dei Contratti per differenza (Cfd), che gli Stati Membri potranno utilizzare anche per investimenti mirati al repowering di impianti esistenti; l'introduzione di strumenti di sviluppo dei mercati PPA; l'apertura alla possibilità di introdurre aste Fer a livello europeo; l'istituzione di misure di protezione in favore dei consumatori.

➤ **Nasce «Terra», il nuovo portale di Terna per lo sviluppo di Fer e accumuli**

A partire dal prossimo 7 giugno sarà online il Portale Terra (Territorio, Reti, Rinnovabili e Accumuli), che si affiancherà alla già esistente piattaforma «Econnexion» per garantire agli operatori del settore la disponibilità di un enorme patrimonio informativo sullo stato delle richieste di connessione e sulla geolocalizzazione degli impianti di produzione italiani. Sarà disponibile anche una panoramica sugli interventi di sviluppo necessari e pianificati, nonché sulle linee elettriche attualmente esistenti.

➤ **Eolico offshore: Italia deferita alla Corte di Giustizia UE**

Nonostante siano decorsi più di tre anni dalla scadenza del 31 marzo 2021, l'Italia non ha ancora elaborato i piani di gestione dello spazio marittimo previsti dalla direttiva 2014/89. Così, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla CGUE, sottolineando in una nota come il recepimento di detta direttiva rappresenti uno step «essenziale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo».

GIURISPRUDENZA

➤ **Tar Palermo: il parere della Soprintendenza non è vincolante**

In sede di conferenza dei servizi, il parere della Soprintendenza non ha valore vincolante, anche qualora il progetto ricada all'interno di aree vincolate. È questa la posizione espressa dal Tar Palermo con la sentenza n. 1508/2024, con la quale ha annullato un provvedimento di Via della Regione Sicilia parzialmente negativo in recepimento del parere della Soprintendenza. Pertanto, il giudizio di prevalenza sulle posizioni emerse in sede di conferenza rimane di competenza dell'autorità procedente.

➤ **Consiglio di Stato: assimilazione della PAS alla Scia**

Con sentenza n. 3989/2024, il Consiglio di Stato ha chiarito che la PAS (procedura abilitativa semplificata) è ascrivibile al *genus* della Scia e va qualificata quale atto oggettivamente e soggettivamente privato. Pertanto, decorsi 30 giorni dalla presentazione della relativa dichiarazione e in assenza di esplicito diniego, sulla falsariga del meccanismo applicabile alla Scia, si determina «l'effetto di rendere una determinata attività privata lecita»; tale meccanismo risponde ad una vera e propria liberalizzazione, con conseguente «fuoriuscita dell'attività privata dal regime amministrato a controllo preventivo», tale da dover considerare l'attività di costruzione dell'impianto fotovoltaico come definitivamente assentita.

NORMATIVE RECENTI O IN CORSO DI APPROVAZIONE

➤ **Porti eolici offshore: candidatura congiunta di Taranto e Brindisi**

In risposta all'avviso MASE previsto dal DL Energia, è stata presentata una candidatura congiunta dei porti di Taranto e Brindisi a poli cantieristici a servizio dei parchi eolici offshore. Attesa entro 120 giorni l'approvazione del decreto di individuazione delle aree demaniali prescelte a cura del MASE e del MIT.

➤ **Pubblicata la nuova bozza del decreto aree idonee: le novità principali**

Il 30 maggio 2024 è circolata una nuova bozza del decreto volto a stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, e di cui ci si aspetta la definitiva approvazione entro fine mese. La nuova bozza tiene in considerazione le modifiche introdotte dal DL Agricoltura e conferisce alle Regioni un ruolo primario nell'individuazione di tali aree. È previsto che le Regioni individuino nel loro territorio: (a) superfici e aree idonee; (b) superfici e aree non idonee; (c) superfici e aree ordinarie (diverse dalle lett. a) e b) nelle quali si applicano i regimi autorizzativi di cui al D.lgs. 28/2011); e (iv) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (ai sensi di quanto previsto dal comma 1-*bis*, art. 20, D.lgs. 199/2021 introdotto dal DL Agricoltura).

Al fine di individuare le aree idonee, fermo quanto inserito dal DL Agricoltura, le Regioni devono tener conto: (i) della massimizzazione delle aree da individuare per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire entro il 2030 (art. 2, tabella A), (ii) della possibilità di stabilirne l'idoneità sulla base della fonte, della taglia e della tipologia dell'impianto, e (iii) delle aree immediatamente idonee ex art. 20, co. 8 D.lgs. 199/2021. Infine, sarebbero considerate non idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e le Regioni potranno stabilire una fascia di rispetto dal perimetro di tali beni di 3 km per gli impianti eolici e 500 metri per i fotovoltaici e, in deroga, anche fino a 7 km per la tutela di beni di peculiare pregio.

➤ **Pubblicata la bozza del Testo unico Fer**

Il 31 maggio 2024 è circolata una bozza del «*Testo unico di semplificazione normativa dei procedimenti concernenti la produzione di energia da fonti rinnovabili*», che definisce le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di *repowering* e *revamping* degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture necessaria alla loro costruzione ed esercizio. Lo scopo primario del provvedimento è quello di razionalizzare, riordinare e semplificare le procedure in materia di energie rinnovabili e adeguarle alla disciplina eurounitaria, nel perseguimento della massima diffusione degli impianti Fer.

➤ **Pubblicata la nuova bozza del decreto Fer X: le novità principali**

Il 31 maggio è circolata una nuova bozza del decreto Fer X, avente la finalità, tramite la definizione di un meccanismo di incentivazione, di sostenere la produzione di energia elettrica da impianti Fer (fotovoltaici, eolici, idroelettrici, trattamento di gas residuati dai processi di depurazione). Da una sua prima analisi, emerge una differenza del contingente totale da mettere all'asta (57,15 GW) rispetto a quanto invece previsto nella precedente versione. Tale diminuzione è dovuta dal minore contingente previsto per il fotovoltaico.

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

5

Gregorio Gitti, Managing Partner
Email: gregorio.gitti@grplex.com

Francesca Bogoni, Partner
Email: francesca.bogoni@grplex.com

Matteo Patrignani, Counsel
Email: matteo.patrignani@grplex.com

Mattia Peretti, Counsel
Email: mattia.peretti@grplex.com

www.grplex.com

D.L. AGRICOLTURA: NUOVI LIMITI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA IN AREE AGRICOLE

A seguito delle interlocuzioni avvenute tra il MASAF e il MASE, il 16 maggio 2024 è entrato in vigore il decreto-legge n. 63 del 2024 (c.d. "DL Agricoltura"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024.

Con riferimento al settore delle rinnovabili, l'art. 5, comma 1 del decreto ha inserito un nuovo comma 1-bis all'art. 20 del D.lgs. 199/2021 (attuativo della Direttiva 2018/2001/UE, c.d. Red II), che disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee ai fini dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

La disposizione in esame, finalizzata a «*limitare l'uso del suolo agricolo*» (come da suo relativo titolo), individua in quali zone classificate come agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'art. 6-bis, lett. b, del D.lgs. 28/2011, introducendo, con riferimento agli stessi, una disciplina più restrittiva.

Impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra

Al fine di individuare con precisione la tipologia di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a cui la disposizione si riferisce, il rimando all'art. 6-bis del D.lgs. 28/2011 non sembra essere d'aiuto all'interprete in quanto la norma non ha per oggetto alcuna definizione di tali impianti.

Una prima definizione di «*impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra*» è stata inclusa nell'art. 2.1, lett. c) del decreto ministeriale del 4 luglio 2019 (c.d. FER 1) ove viene definito come «*impianto i cui moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole, tettoie e pensiline*». In tale contesto, la definizione era volta ad escludere gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole dal diritto a percepire gli incentivi previsti dal decreto in questione. Questa definizione è stata ulteriormente specificata nel «*Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019*» del GSE, versione 2.4. aggiornato in data 17 ottobre 2023, il cui punto 3.1.7 precisa che gli «*impianti installati con distanza dal suolo inferiore a 2 metri saranno in ogni caso considerati con moduli collocati "a terra"*», e quindi, in quanto tali, ove collocati in aree agricole non avranno diritto agli incentivi di cui al decreto FER 1. Ad oggi, questa definizione ci sembra quella più attendibile.

Per una valutazione sull'applicabilità della norma agli impianti agrivoltaici si rinvia al paragrafo che segue.

Aree non idonee

Come anticipato, l'art. 5 del decreto introduce nella sostanza una regolamentazione più restrittiva rispetto alla precedente.

In primo luogo, va precisato che ai sensi dell'art. 5 solo le aree ivi indicate sono da considerarsi idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, con esclusione quindi di tutte le altre.

Tale impostazione appare diametralmente opposta a quella di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 199/2021, ove al comma 7 è previsto che le aree non espressamente incluse tra le aree idonee non sono da considerarsi «non idonee» in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee. Ciò detto, tale comma non

troverà pertanto applicazione per gli impianti con moduli collocati a terra in aree agricole, che potranno quindi essere realizzati solo nelle aree espressamente indicate come idonee.

Ai sensi della nuova disciplina, inoltre, non potranno più considerarsi come idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra:

- le aree oggetto dei siti di bonifica (lett. b, art. 20, co. 8, D.lgs. 199/2021)
- le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere diverse da quelle a cui, come vedremo oltre, il divieto non si applica (lett. c-ter, n. 1, art. 20, co. 8, D.lgs. 199/2021).

La limitazione prevista dalla disposizione in esame si applicherà anche qualora tali aree non siano ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incluse le zone non gravate da usi civici ex art. 142, co. 1, lett. h) dello stesso Codice, o che non ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del Codice dei beni culturali (definita in 500 metri per gli impianti fotovoltaici) (lett. c-quater, art. 20, co. 8, D.lgs. 199/2021).

Aree idonee

Come anticipato sopra, le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra sono una categoria chiusa e vi rientrano:

- le aree dove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di *revamping* e *repowering*, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata (lett. a, art. 20, comma 8, D.lgs. 199/2021);
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o nelle porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (lett. c, art. 20, comma 8, D.lgs. 199/2021);
- nei siti e negli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali (lett. c-bis, art. 20, comma 8, D.lgs. 199/2021);
- nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'ENAC (lett. c-bis.1, art. 20, comma 8, D.lgs. 199/2021);
- in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio:
 - Le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (lett. c-ter, n. 3, art. 20, comma 8, D.lgs. 199/2021).
 - le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché in quelle classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c-ter, n. 2, art. 20, comma 8, D.lgs. 199/2021). Con riferimento a tale ultima previsione occorre precisare che il MASE ha definito come «impianti industriali» anche gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quali impianti fotovoltaici o eolici. Seguendo tale interpretazione si potrebbe argomentare che sono considerate aree idonee per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra anche le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da altri impianti fotovoltaici e/o eolici. Tuttavia, occorre leggere tale norma insieme a quanto previsto in relazione alla lettera a) dell'art. 20, comma 8 del D.lgs. 199/2021 sopra citata.

Infine, è previsto che la nuova disciplina, e quindi la restrizione delle aree idonee, non si applichi nelle ipotesi di progetti di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole:

- finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (c.d. CER);
- attuativi delle altre misure di investimento del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);
- necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

La nuova disciplina non risulta pertanto applicabile ai c.d. "agrivoltaici avanzati", i quali rientrano nell'ultima categoria soprariportata.

Gli impianti agrivoltaici semplici

Si pone il dubbio se la norma in questione sia o meno applicabile agli impianti c.d. «agrivoltaici semplici» ovvero non avanzati.

A sostegno del fatto che la norma non sia applicabile agli impianti agrivoltaici semplici, così da ritenerli esclusi dall'applicabilità dei nuovi divieti, possono essere fatte valere talune argomentazioni. Da un lato, il rimando effettuato dalla nuova disciplina all'art. 6-*bis* del D.lgs. 28/2011 sembra voler prendere in considerazione solo gli «impianti fotovoltaici a terra»; si consideri che la giurisprudenza del Consiglio di Stato più recente ha chiaramente distinto le due tipologie di impianti, ponendo l'accento sulla struttura dei sistemi agrivoltaici che, a differenza di quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, consentirebbe un utilizzo «ibrido» dei terreni agricoli, tra produzione agricola e di energia elettrica, salvaguardandone così le normali esigenze agricole. Su tale differenza pratica si sostanzerebbe la non assimilabilità, sotto il profilo giuridico, degli impianti agrivoltaici con gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 8263/2023). Proprio su questa scia argomentativa, si può evidenziare che, gli impianti agrivoltaici, anche semplici, si porrebbero in linea con la finalità della nuova disciplina, che è quella di limitare l'uso del suolo agricolo da parte di impianti fotovoltaici.

Con riferimento invece alla possibilità di ritenere gli impianti agrivoltaici semplici soggetti all'applicabilità delle nuove limitazioni, si può sostenere che la mancata espressa esclusione dei medesimi dalla nuova disposizione potrebbe indurre a ritenerli soggetti ai nuovi divieti; inoltre, e come anticipato nella parte iniziale della presente nota informativa, alle difficoltà definitorie di «impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra» possono conseguire dubbi sul perimetro applicativo della nuova disposizione.

Anche in questo caso, ci si augura un chiarimento dal legislatore in sede di conversione del decreto.

Entrata in vigore

Il comma 2 dell'art. 5 del DL Agricoltura, invece, dispone che la nuova disciplina sarà applicabile alle procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del decreto, restando così escluse dall'applicazione delle nuove limitazioni quelle avviate entro il 15 maggio 2024.

Per come risulta formulata, non si può confermare se la domanda di connessione possa considerarsi come prova dell'avvio delle procedure, come invece sostenuto dal Ministro del MASE durante la conferenza stampa del Consiglio dei Ministri per la presentazione del DL Agricoltura.

A livello gerarchico, si evidenzia che eventuali norme regionali meno restrittive ed eventualmente contrarie al nuovo divieto, anche se adottate precedentemente, non dovrebbero trovare applicazione, essendo quest'ultimo contenuto in una fonte

di rango primario.

Riteniamo infine rilevante evidenziare che, trattandosi di un decreto-legge, il DL Agricoltura dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in caso contrario, perderà efficacia sin dalla sua entrata in vigore; in tale fase, il decreto potrebbe essere convertito con o senza modifiche.

Resta dunque, ora, da vedere se il decreto verrà definitivamente convertito in legge e, nel caso, se subirà talune modifiche volte ad attenuarne la portata applicativa.

Per completezza, si riporta di seguito l'art. 5 del DL Agricoltura:

Articolo 5 - Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».

2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

4

Gregorio Gitti, Managing Partner
Email: gregorio.gitti@grplex.com

Francesca Bogoni, Partner
Email: francesca.bogoni@grplex.com

Matteo Patrignani, Counsel
Email: matteo.patrignani@grplex.com

Mattia Peretti, Counsel
Email: mattia.peretti@grplex.com